

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO            | Presidente  |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) GIUSTI              | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) SILVESTRI           | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARTOLOMUCCI        | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Nella seduta del 12/07/2017

- dopo aver esaminato l'istanza n. 826357 del 27.06.2017, a mezzo della quale l'intermediario resistente ha chiesto la correzione della decisione n. 6320/17 del 07/06/2017, fondando le proprie doglianze su ritenuti errori di valutazione da parte del Collegio;
- viste le vigenti "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari";
- rilevato che l'istanza è volta a una inammissibile revisione della decisione assunta;
- osservato, in ogni caso, che il ricorrente non è stato parte della transazione,

### PQM

**Il Collegio non accoglie l'istanza.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO            | Presidente  |
| (NA) BLANDINI            | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia                               |
| (NA) SILVESTRI           | Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) BARTOLOMUCCI        | Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Nella seduta del 16/05/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Il ricorrente espone di esser cointestatario con il proprio fratello di un conto corrente acceso presso una filiale dell'intermediario convenuto e che, in seguito della mancata esecuzione di un bonifico di importo pari alla metà della disponibilità sul conto, chiedeva al direttore della filiale le ragioni giustificanti il blocco delle somme. Non ottenendo risposta, il ricorrente, tramite il proprio avvocato di fiducia, si rivolgeva all'ufficio legale della banca. Nel contempo, l'istante riceveva una missiva dell'intermediario che lo informava della «*estinzione del rapporto di conto corrente [e della] compensa[zione del]l'importo di Euro 49.290,00, in essere [...] presso il conto corrente suddetto, con altrettanta quota del maggior credito vantato dalla stessa banca in virtù*» di altro conto corrente e di un finanziamento intestati al fratello dell'odierno ricorrente.

Preso atto di ciò, il ricorrente proponeva formale reclamo chiedendo la restituzione delle somme compensate dalla banca e, insoddisfatto della risposta ottenuta – con la quale lo si informava che «*dal conteggio di estinzione [...] risulta un saldo a Vs. debito di Euro 26,69*» – , ha adito l'Arbitro per sentir dichiarare: 1) l'illegittimità dell'estinzione del conto corrente bancario n. 634xxxx; e/o comunque 2) l'illegittimità della compensazione operata

dall'intermediario per l'importo di euro 49.290,00 giacente presso il suddetto conto corrente con altrettanta quota del credito pretesamente vantato dall'intermediario convenuto in virtù del conto corrente n. 633xxxx e del finanziamento n. 741xxxxxx, e, per l'effetto, disporre 3) la restituzione in favore dell'istante dell'importo di euro 49.290,99, oltre interessi, ovvero, in mero subordine, la minor somma di euro 24.645,49, oltre interessi. Inoltre, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro anche il ristoro del danno non patrimoniale subito, nella misura equitativa di euro 5.000,00, ovvero in quella diversa maggiore o minore ritenuta congrua, per il pregiudizio patito a causa della improvvisa, illegittima ed ingiustificata mancanza di disponibilità della somma sul proprio conto corrente.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario ha chiesto al Collegio di respingere nel merito il ricorso. In particolare, parte resistente ha precisato che il conto corrente di cui si discute era stato aperto per accogliere la somma di euro 50.000,00 di cui l'Autorità giudiziaria aveva disposto il sequestro; tale importo veniva successivamente trasferito al Fondo unico di giustizia, per poi esser di nuovo attribuito agli aventi diritto con decreto del Tribunale competente; ha poi eccepito che la natura commerciale delle attività e movimentazioni transitate sul conto *de quo*, inducevano l'intermediario a compensare il saldo del conto, in applicazione dell'art. 1853 c.c. ed in ragione del pericolo per il recupero del credito nei confronti del fratello dell'odierno ricorrente.

Il ricorrente ha depositato memorie di replica, ove ha evidenziato come la ricostruzione della banca non confuti le proprie osservazioni: di conseguenza, la parte fattuale, in assenza della specifica contestazione, deve considerarsi pacificamente accertata; l'istante ha altresì evidenziato la propria qualifica di «consumatore», vagamente negata dall'intermediario, in quanto soltanto l'esclusione di tale qualifica consentirebbe il ricorso alla compensazione.

## DIRITTO

Il Collegio deve anzitutto rilevare che l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità dell'estinzione del conto corrente bancario cointestato non può essere accolta, in quanto implicherebbe una pronuncia di natura costitutiva finalizzata a disporre uno specifico obbligo di *facere* dell'intermediario consistente nella ricostituzione del rapporto di conto corrente, del quale parte ricorrente asserisce (ma non prova) l'illegittima estinzione: ciò che evidentemente esorbita dalle attribuzioni dell'ABF, la cui cognizione risulta circoscritta alla sfera di accertamento del diritto eventualmente spettante al ricorrente.

Tanto premesso, oggetto del ricorso è l'accertamento dell'illegittimità della compensazione operata dall'intermediario sul conto corrente cointestato al ricorrente ed al di lui fratello, per l'importo di euro 49.290,00, con altrettanta quota del maggior credito vantato dalla stessa banca in virtù di altro conto corrente (e di un finanziamento) intestato al solo fratello del ricorrente.

Al riguardo, va rilevato che, dal frontespizio del contratto di conto corrente cointestato, emerge che entrambi i cointestatari rivestono la qualifica di «consumatore», sicché rilievo determinante per la decisione del ricorso assume, a parere del Collegio, l'art. 11, comma 4°, del contratto di conto corrente, secondo cui: «*La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del codice del consumo salvo successivo diverso specifico accordo con il cliente stesso*».

Ebbene, tale previsione convenzionale costituisce evidente deroga agli artt. 1243 e 1853 c.c., poiché esclude espressamente che la banca possa avvalersi della compensazione proprio in virtù della qualifica di consumatori rivestita dai cointestatari.

In considerazione di quanto precede, il Collegio accerta l'illegittimità della compensazione operata dall'intermediario convenuto sul conto corrente cointestato e, per l'effetto, dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione integrale dell'importo di euro 49.290,99, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il Collegio non può invece accogliere la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata dal ricorrente, poiché questi non ha provato il pregiudizio patito in conseguenza della mancata disponibilità della somma illegittimamente compensata sul proprio conto corrente. Ed invero, va ribadita la consolidata adesione di questo Arbitro (per tutte, ABF Napoli, n. 873/2014) agli indirizzi della giurisprudenza di legittimità più rigorosi (particolarmente significativa è la pronuncia della Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972), che impongono di assumere anche il danno non patrimoniale come un pregiudizio conseguente all'evento lesivo, che, in quanto tale, non può essere apoditticamente affermato, ma va concretamente dimostrato nella sua esistenza.

### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta l'illegittimità della operata compensazione nei sensi di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO